

Il sapere giuridico è parte integrante della cultura di una società e per evolversi ha bisogno di una continua interazione con altri saperi. La “Biblioteca di cultura giuridica”, in questa prospettiva, raccoglie studi sul diritto e sulla giustizia che, nell’esame delle norme e delle possibili interpretazioni, mirano a cogliere gli interessi sottesi, le finalità perseguite, i valori in gioco, i riflessi nell’ordinamento giuridico e sul sistema economico, sociale e culturale.

Non sembra ravvisabile con immediatezza un filo rosso che riannodi le relazioni tra il diritto tributario e quello delle procedure concorsuali. Si delinea piuttosto una trama di reciproche interferenze e influenze, nell’ambito della quale prevalgono ora i principi della concorsualità, ora quelli propri dei tributi e dell’azione del fisco. Emergono poi, istituti, come la transazione fiscale, dei quali è addirittura in dubbio l’appartenenza al diritto concorsuale, o a quello tributario, con ulteriori profili d’incertezza. Questo volume si prefigge di scoprire questa trama, individuando almeno le più rilevanti influenze e interferenze tra i due sistemi. Nel farlo, ci si è riferiti, nella trattazione degli istituti, sia alla legge fallimentare, sia al codice della crisi, poiché, in esito al d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, è partito il doppio regime: ci si è proposti, quindi, di guidare l’interprete nell’applicazione di regole che, anche in chiave diacronica, non si presentano di agevole lettura, ma dense di aspetti problematici.

ISBN 979-12-5965-190-7



9 791259 651907

€ 28,00



14

A.-M. PERRINO - Profili tributari del diritto concorsuale

Biblioteca di cultura giuridica

diretta da Pietro Curzio

ANGELINA-MARIA PERRINO

PROFILI TRIBUTARI DEL DIRITTO CONCORSUALE

CACUCCI  EDITORE
BARI

Angelina-Maria Perrino, già giudice delegato, è dal 2012 consigliere della Corte Suprema di Cassazione, dapprima assegnata per dieci anni alla sezione tributaria e attualmente alla prima sezione civile. Componente per sei anni delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, ha redatto numerose sentenze risolutive di contrasti sia in materia tributaria, sia in materia fallimentare. Presiede una sezione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania. Autrice di numerose pubblicazioni in quasi tutti i comparti del diritto civile e del diritto processuale civile, ha redatto saggi e articoli in materia tributaria e fallimentare comparsi sulle riviste giuridiche più autorevoli. Cura la selezione, la massimazione e l’annotazione della giurisprudenza unionale in materia tributaria per la rivista *Il Foro Italiano*. Ha tenuto numerosi corsi e relazioni in materia tributaria e fallimentare per l’Università, la Scuola Superiore della Magistratura, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e svariate associazioni di giudici tributari e studiosi della disciplina. Ha svolto attività di formatore in materia tributaria presso la sede della Corte di Cassazione della Scuola Superiore della Magistratura.

Collana

Biblioteca di cultura giuridica

diretta da Pietro Curzio

Comitato scientifico

Maria Acierno - Corte di cassazione
Giovanni Amoroso - Corte costituzionale
Valter Campanile - Avvocatura dello Stato
Valentina Canalini - Avvocato
Marina Castellaneta - Diritto internazionale, Università di Bari "A. Moro"
Luigi Cavallaro - Corte di cassazione
Antonello Cosentino - Corte di cassazione
Giorgio Costantino - Diritto processuale civile, Università "Roma tre"
Madia D'Onghia - Diritto del lavoro, Università di Foggia
Massimo Donini - Diritto penale, Università di Roma "La Sapienza"
Enrico Gabrielli - Diritto privato, Università di Roma "Tor Vergata"
Piero Gaeta - Procura generale Corte di cassazione
Massimo Luciani - Diritto costituzionale, Università di Roma "La Sapienza"
Marco Miletti - Storia del diritto medievale e moderno, Università di Foggia
Giancarlo Montedoro - Consiglio di Stato
Giandomenico Mosco - Diritto commerciale, LUISS "Guido Carli", Roma
Angelina-Maria Perrino - Corte di cassazione
Mattia Persiani - Diritto del lavoro, Università di Roma "La Sapienza"
Gaetano Piepoli - Diritto privato, Università di Bari "A. Moro"
Vincenzo Antonio Poso - Avvocato, Fondazione Giuseppe Pera
Lucia Re - Filosofia del diritto, Università di Firenze
Raffaele Sabato - Corte europea dei diritti dell'Uomo
Enrico Scoditti - Corte di cassazione
Silvana Sciarra - Corte costituzionale
Antonio Uricchio - Diritto tributario, Università di Bari "A. Moro", ANVUR
Manuel Virgintino - Avvocato, Consiglio Nazionale Forense
Attilio Zimatore - Diritto privato, LUISS "Guido Carli", Roma

I volumi pubblicati in questa Collana sono sottoposti a referaggio anonimo, con la sola eccezione di quelli caratterizzati dalla particolare autorevolezza scientifica o dalla specifica competenza dell'Autore nell'argomento trattato.

Biblioteca di cultura giuridica

————— 14 —————

Angelina-Maria Perrino

**PROFILI TRIBUTARI
DEL DIRITTO CONCURSUALE**

CACUCCI  EDITORE
BARI

*L'Archivio della Casa Editrice Cacucci, con decreto prot. n. 953 del 30.3.2022 della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia-MiC, è stato dichiarato **di interesse storico particolarmente importante** ai sensi degli articoli 10 c. 3, 13, 14 del d. lgs. 42/2004.*

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© 2022 Cacucci Editore - Bari
Via Nicolai, 39 - 70122 Bari - Tel. 080/5214220
<http://www.cacuccieditore.it> e-mail: info@cacucci.it

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

Indice

Introduzione

Diritto tributario e diritto delle procedure concorsuali: <i>privilegium fisci</i> o discriminazione del fisco?	11
---	----

CAPITOLO PRIMO

Debito tributario e concorsualità

SEZIONE I

L'imposizione reddituale

1. Gli obblighi dichiarativi e le deroghe alla disciplina generale	17
1.1 La riportabilità delle perdite	27
1.2. Il regime delle plusvalenze	29
1.3. e quello delle sopravvenienze attive	30
2. La responsabilità del curatore	33
2.1. Il curatore come sostituto d'imposta	36
3. L'imposizione reddituale nel concordato fallimentare (o nella liquidazione giudiziale)	39
3.1. Il problema della falcidia dei crediti tributari	41

SEZIONE II

L'imposta sul valore aggiunto

4. Imposta sul valore aggiunto in relazione all'apertura e alla chiusura della procedura di fallimento o di liquidazione giudiziale	47
4.1. segue: Applicazione di questi principi in caso di sottoposizione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi	56
5. L'imponibilità delle operazioni svolte dal curatore	61

SEZIONE III

L'imposta di registro

6.	Imposta di registro e sentenza di apertura della procedura	66
6.1.	Imposta di registro e ammissione allo stato passivo	68
6.2.	Imposta di registro e vendite di beni avvenute nel corso del fallimento (o della liquidazione giudiziale)	70
6.2.1.	Il regime della cessione d'azienda	73
6.3.	Imposta di registro e azioni revocatorie	78
6.4.	Imposta di registro e decreti di riparto	81
6.5.	Imposta di registro e concordato fallimentare (e nella liquidazione giudiziale)	81

SEZIONE IV

Gli altri tributi

7.	L'IRAP	87
8.	Dall'ICI all'IMU	89
9.	La tassa sui rifiuti (TARI) e l'imposta sulla pubblicità	92

CAPITOLO SECONDO

Attuazione dei tributi e concorsualità

SEZIONE I

L'attività di accertamento

10.	L'attività di accertamento nei confronti del curatore e del soggetto sottoposto alla procedura	95
11.	Attività di accertamento e diritto di difesa	100

SEZIONE II

La sorte dei crediti d'imposta

12.	Crediti d'imposta e fisco: il potere di accertamento...	105
12.1.	...e gli strumenti di autotutela	109
13.	Il credito che matura in corso di procedura: in particolare, il credito da ritenute d'acconto	114
13.1.	Il problema della rinuncia	116
13.2.	La soluzione della cessione del credito	118
13.3.	È praticabile la soluzione del <i>trust</i> ?	123

*SEZIONE III****La disciplina particolare dell'IVA
e delle perdite nell'imposta sui redditi***

- | | | |
|-----|--|-----|
| 14. | Le note di variazione | 125 |
| 15. | Il raffronto con la disciplina delle perdite ai fini delle imposte sui redditi | 132 |

CAPITOLO TERZO**Tra procedura concorsuale e processo***SEZIONE I****La giurisdizione***

- | | | |
|-------|---|-----|
| 16. | Il crinale tra le giurisdizioni evocate dai microcosmi del diritto tributario e del diritto delle procedure concorsuali | 137 |
| 16.1. | Criteri di riparto tra le giurisdizioni | 140 |

*SEZIONE II****La sorte del processo***

- | | | |
|-----|---|-----|
| 17. | L'interruzione dei processi pendenti | 146 |
| 18. | La legittimazione straordinaria del fallito (o del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale) | 152 |
| 19. | La sorte del giudizio comunque proseguito e la questione del doppio giudicato | 158 |

*SEZIONE III****La fase dell'ammissione al passivo***

- | | | |
|-------|--|-----|
| 20. | Le ragioni del fisco nel procedimento concorsuale: l'ammissione al passivo | 162 |
| 20.1. | Ruolo e cartella di pagamento: relazioni con l'ammissione al passivo | 166 |
| 21. | La compensazione | 175 |

*SEZIONE IV****Il credito dell'ente impositore***

- | | | |
|-------|---|-----|
| 22. | Le prerogative del credito dell'ente impositore | 181 |
| 22.1. | I privilegi spettanti | 187 |

CAPITOLO QUARTO

Tributi e concorsualità nelle procedure minori

SEZIONE I

Il concordato preventivo

23.	Concordato preventivo e falcidiabilità dei crediti tributari: la lunga evoluzione...	197
23.1.	...e la nuova disciplina	205
23.2.	Applicazioni in tema di esdebitazione	215
23.3.	La condotta dell'amministrazione finanziaria	217
24.	La disciplina impositiva del concordato	225
25.	Rilevanza di ruolo e riscossione nel concordato preventivo	234
26.	Concordato preventivo e compensazione di crediti tributari	241
27.	Concordato preventivo, procedimento tributario e processo	244

SEZIONE II

Gli accordi di ristrutturazione, la composizione negoziata e le rateazioni

28.	Accordi di ristrutturazione: le somiglianze con la disciplina del concordato preventivo	246
29.	Accordi di ristrutturazione e trattamento dei crediti tributari: le differenze rispetto al concordato preventivo	250
30.	Termine di pagamento, rateazione dei debiti tributari e composizione negoziata	256

Diritto tributario e diritto delle procedure concorsuali: *privilegium fisci* o discriminazione del fisco?

Il diritto delle procedure concorsuali e il diritto tributario identificano due microcosmi che rispondono a esigenze diverse.

Agli interessi della massa dei creditori e dell'imprenditore assoggettato alla procedura concorsuale si giustappone, e sovente si pare contrapporre, quello del fisco e, comunque, del creditore pubblico.

Da un lato v'è la regolazione della crisi, in arrivo, conclamata o patologicamente volta in insolvenza e, per conseguenza, v'è l'esigenza di gestire le risorse disponibili o ottenibili, nel rispetto, per quanto possibile, del principio della *par condicio creditorum*¹, che riguarda non il credito nella sua oggettività, ma il diritto al concorso. Diritto sostanziale sì, quindi, ma a tempo².

Dall'altro, v'è il preponderante interesse all'acquisizione delle entrate, sempre nella dinamica delle relazioni intersoggettive che vi si collegano³.

¹ Depotenziato, ma non divelto: *La par condicio creditorum al tempo del codice della crisi*, in *Questione giustizia*, 2019, fasc. 2, p. 202.

² Vedi FABIANI M., *Spunti di riflessione sull'oggetto del processo di accertamento del passivo*, in *Foro it.*, 2010, I, c. 3382, secondo cui "oggetto del processo è il diritto di credito nella sua 'porzione concorsuale'; un diritto non meramente processuale, ma un diritto sostanziale 'a tempo' che si esaurisce nell'ambito del concorso".

³ Tra molti, sulla distinzione tra diritto finanziario, che abbraccia l'intero ambito dell'attività finanziaria dello Stato, e diritto tributario, che riguarda le sole entrate tributarie, nonché tra questo secondo, che vive delle relazioni intersoggettive, e la contabilità di Stato, che considera le entrate dal punto di vista esclusivo dell'ente pubblico che ha diritto alla percezione di esse, RUSSO, *Manuale di diritto tributario*, Milano, Giuffrè, 2007, vol. I, p. 2.

I due microcosmi sembrano addirittura incomunicabili, al punto che c'è chi ha manifestato disorientamento, a fronte della relazione tra essi, dovuto alla contraddizione tra un evento, come il fallimento, che evoca distruzione di ricchezza, e il prelievo tributario che, invece, la presuppone⁴.

Ancora, qualora siano coinvolti nelle procedure concorsuali tributi di rilievo unionale, armonizzati come l'IVA, o senz'altro unionali, come quelli doganali, si affacciano ulteriori, insopprimibili esigenze di adeguamento alla normativa dell'Unione europea⁵.

Al riguardo, ha reiteratamente sottolineato la giurisprudenza della Corte di giustizia⁶, la libertà degli Stati membri di scelta soprattutto dei modi per garantire l'intera ed esatta riscossione dell'IVA incontra i propri limiti nell'“obbligo di garantire una riscossione effettiva delle risorse proprie dell'Unione e —in— quello di non creare differenze significative nel modo di trattare i contribuenti, e questo sia all'interno di uno degli Stati membri che nell'insieme di tutti loro”.

Non solo: per non incorrere negli strali della giurisprudenza unionale, occorre che non si configuri una “rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell'IVA” —e, *a fortiori*, dei tributi do-

⁴ LUPI, PERRONE, PIERGIOVANNI, *Determinazione dei tributi e procedure concorsuali*, in Tratt. JORIO-SASSANI, V, *Concordato fallimentare, accordi di ristrutturazione, piani di risanamento, amministrazione straordinaria. Profili fiscali. Crisi bancarie*, Milano, Giuffrè, 2017, p. 872.

In argomento, cfr. anche PAPARELLA, *Il rapporto tra diritto tributario e diritto fallimentare nel pensiero di Augusto Fantozzi*, in *Saggi in ricordo di Augusto Fantozzi*, Pisa, 2020, p. 397.

⁵ In tema, vedi PERRINO A.-M., BUFFA, *Diritto tributario europeo*, Vicalvi, Key Editore, 2018.

⁶ CGUE 17 luglio 2008, causa C-132/06, *Commissione c. Italia*, punto 39, in *Foro it.*, 2009, IV, c. 84; CGUE 29 marzo 2012, causa C-500/10, punto 22; CGUE 15 luglio 2014, causa C-82/14, *Agenzia delle entrate c. Soc. Nuova Invincibile*, punto 23; CGUE 7 aprile 2016, causa C-546/14, *Degano trasporti c. P.M. Trib. Udine, id.*, 2016, IV, c. 263, con note di FABIANI M. e PERRINO A.-M., punto 20. Per una scelta di coerenza, nel volume non si tratteranno i rapporti con le procedure di sovraindebitamento, benché si sia consapevoli che la sottoposizione a regole concorsuali non è patrimonio esclusivo delle procedure concorsuali in senso stretto: Cass., sez. un., 31 dicembre 2021, n. 42093, in *Fallimento*, 2022, 356, con nota di Nardecchia, punto 6.

ganali—; è, quindi, alla luce di questo principio che vanno scrutinati l'effettività di riscossione e il divieto di disparità di trattamento.

Sovente, quindi, si afferma che i due microcosmi del diritto tributario e di quello concorsuale entrano in collisione, per ragioni talora opposte, e si prospettano soluzioni, non sempre felici.

L'impressione è che, in realtà, talora s'insegua uno slogan, anche ispirato da sovrastrutture ideologiche, non necessariamente coerenti.

Così per un verso si sostiene, in relazione all'imposizione reddituale, che la postergazione della pretesa fiscale prevista dall'art. 183, secondo comma, del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)⁷, esporrebbe il fisco a un trattamento discriminatorio rispetto a quello riservato ai creditori concorsuali e a quelli concorrenti⁸. Si giunge ad adombrare uno sviamento causale dell'art. 183, là dove il c.d. relitto fallimentare è incluso tra i fatti sottoposti a imposizione reddituale, fino a prospettare che la fattispecie impositiva così delineata, del tutto aliena dalle regole generali, concreti un eccesso di potere legislativo, in violazione dell'art. 3 Cost.: e ciò perché l'attività del curatore, del commissario liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa, e anche del commissario nell'amministrazione straordinaria, non potrebbe mai essere configurata come attività d'impresa⁹.

In quest'angolazione, il fisco sarebbe sacrificato, e a vantaggio degli interessi privati di altre categorie di creditori.

In prospettiva antitetica, peraltro, a proposito della transazione fiscale, nel recente passato si è allargata a macchia d'olio la tesi secondo la quale in ogni proposta concordataria si dovrebbe sempre prevedere il pagamento integrale di IVA e ritenute non

⁷ Sulla quale vedi *infra*, sub par. 1.

⁸ FANTOZZI, *Considerazioni generali sul rapporto tra norme tributarie e norme fallimentari e sul giudizio di valore tra par condicio creditorum, interesse fiscale ed altri interessi pubblici diffusi*, in Tratt. GHIA, PICCININNI, SEVERINI, VI, Torino, Utet, 2012, p. 417 ss.

⁹ ESPOSITO M., *Riflessioni critiche sui rapporti tra diritto tributario e diritto civile alla stregua dei principi costituzionali (muovendo da alcune incongruenze nella disciplina fiscale delle procedure concorsuali)*, in PAPARELLA (a cura di), *Il diritto tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi*, Milano, Giuffrè, 2013, p. 16.

versate¹⁰: sicché il fisco, in questa prospettiva, riceverebbe un trattamento non già discriminatorio, ma preferenziale.

Sull'evoluzione, giurisprudenziale e normativa, concernente questo tema, si avrà occasione di tornare in seguito¹¹. Occorre, tuttavia, rilevare da subito che per quest'aspetto lo slogan del *privilegium fisci* si è mostrato resistente e, con esso, il postulato che i crediti per IVA debbano fruire di un trattamento speciale, favorevole al fisco.

Insomma, da un lato si sostiene che il sistema penalizzi il fisco, quanto all'imposizione reddituale; dall'altro, si è ostinatamente ritenuto che il fisco goda di aree di privilegio, almeno con riguardo ai tributi di rilevanza unionale.

Nel proprio vorticoso, quasi compulsivo percorso di riforma delle procedure concorsuali, il legislatore ha scelto di non regolare, di là dalle procedure concordate, i nodi di criticità tra i due microcosmi, limitandosi, anche da ultimo, a dettare una norma anodina e di servizio (l'art. 364 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, cd. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza- C.I.I.), con la quale si è limitato a stabilire che "Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza rilasciano, su richiesta del debitore o del tribunale, un certificato unico sull'esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti" (primo comma), precisando nel comma successivo alcune modalità di dettaglio¹².

È stata una scelta saggia, se non addirittura obbligata.

¹⁰ Cass. 4 novembre 2011, n. 22932, in *Foro it.*, 2012, I, c. 105; Cass. 25 giugno 2014, n. 14447; Cass. 9 febbraio 2016, n. 2560, in *Fisco*, 2016, p. 1275.

¹¹ Vedi *infra*, *sub* par. 23.

¹² La certificazione dei debiti tributari attesta, quindi, l'assenza di debiti tributari o la sussistenza di debiti tributari non soddisfatti in base ai dati risultanti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria. In presenza di debiti tributari non soddisfatti, il certificato presenta in allegato un prospetto che riporta i debiti con l'ammontare e lo stato della riscossione alla data di rilascio del certificato stesso. In considerazione del tenore sommario e riepilogativo della certificazione, è stato escluso l'interesse a impugnarla: Cass. 2 luglio 2020, n. 13536.

I due microcosmi, si diceva in *incipit*, rispondono a esigenze diverse, presidiano interessi differenti, sono minutamente normati, e possono essere riguardati da diversi angoli visuali.

Così, al favore per il fisco che ispira alcuni orientamenti, soprattutto in considerazione di ragioni del diritto unionale, si giustappone il *favor creditoris* (*recte*, del ceto creditorio), retroterra di alcune norme del diritto concorsuale, cui si aggiunge il favore per il contribuente, architrave di una delle leggi fondamentali del diritto tributario, lo statuto dei diritti del contribuente (l. 27 luglio 2000, n. 212).

E lo stesso favore per il fisco ha diversi punti di vista, perché il fisco è, al contempo, 'creditore della procedura concorsuale', anch'essa sottoposta a regime impositivo, per quanto per certi aspetti peculiare, e 'creditore nella procedura', e quindi soggetto alle regole relative.

Non è detto, peraltro, che questi interessi, messi a punto, debbano necessariamente entrare in frizione.

Resta compito dell'interprete illuminare le relazioni tra i microcosmi e vagliarne il limite di compatibilità e di reciproca influenza.

Nel farlo, occorre tener conto delle peculiarità dei vari tributi e del particolare strumentario a disposizione dell'amministrazione pubblica.

Se, quindi, l'imposizione reddituale soffre di vistose deviazioni per effetto dell'apertura della procedura di fallimento o di liquidazione giudiziale, l'imposta di registro accompagna tutte le fasi della procedura, mentre la fisionomia dell'imposta sul valore aggiunto nella sostanza resiste, nella propria dimensione orientata al diritto unionale.

Il fisco deve poi adattare i propri strumenti ai principi di universalità soggettiva e oggettiva della procedura fallimentare (o di liquidazione giudiziale), assoggettandovisi, ma tracce della sua qualità di soggetto forte comunque emergono, sia sul piano dell'accertamento del proprio credito, sia nella fase dell'ammissione allo stato passivo.

Ulteriori difficoltà insorgono in relazione alle procedure concorsuali minori, in cui proprio il trattamento dei crediti tributari ha determinato difficoltà applicative, che hanno innestato complesse evoluzioni, anche normative.

L'interferenza tra i due sistemi produce, poi, delicati intrecci di giurisdizioni, del giudice tributario e di quello concorsuale e incide sulla sorte del processo.

Non sembra, in definitiva, ravvisabile con immediatezza un filo rosso che riannodi le relazioni tra il diritto tributario e quello delle procedure concorsuali. Si delinea piuttosto una trama di reciproche interferenze e influenze, nell'ambito della quale prevalgono ora i principi della concorsualità, ora quelli propri dei tributi e dell'azione del fisco.

Questo volume si propone di scoprire questa trama, individuando almeno le più rilevanti influenze e interferenze tra i due sistemi.

Nel farlo, ci si riferirà, nella trattazione degli istituti, sia alla legge fallimentare, sia al codice della crisi¹³, poiché, in esito al d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83¹⁴, è partito il doppio regime¹⁵: resta applicabile la legge fallimentare per le procedure già aperte, laddove le nuove norme si applicano ai procedimenti promossi con i ricorsi di debitori e creditori a partire dal 15 luglio 2022¹⁶.

¹³ L'entrata in vigore del codice della crisi pone, tra l'altro, un problema di carattere (anche) lessicale, posto che le norme fiscali pregresse non contemplano i nuovi strumenti da ultimo introdotti, né è prevista una disciplina di allineamento: su questi aspetti, cfr. CERADINI, *La fiscalità nella nuova regolazione della crisi. Novità e criticità irrisolte*, in *Studi sull'avvio del codice della crisi*, speciale di *Diritto della crisi*, speciale di settembre 2022.

¹⁴ Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 152 del 1 luglio 2022, recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

¹⁵ In base all'art. 390 del d.lgs. n. 14/19, come novellato dal d.lgs. n. 83/22.

¹⁶ Vedi, per una prima analisi, FERRO, *Il Codice della crisi e dell'insolvenza è legge: qualche novità*, in *Quotidiano giuridico Ipsos* del 4 luglio 2022; STANGHELLINI, *Il Codice della crisi dopo il d.lgs. 83/2022: la tormentata attuazione della direttiva europea in materia di "quadri di ristrutturazione preventiva"*, in www.ilcaso.it, *Ristrutturazioni aziendali*; ZANICHELLI, *Commento a prima lettura del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, pubblicato in G.U. il 1° luglio 2022*, in www.ildirittodellacrisi.it. Va, inoltre, segnalato che dal codice della crisi sono ritraibili criteri interpretativi in relazione a fattispecie regolate dalla normativa precedente nel solo caso in cui si ravvisi continuità tra i due regimi: Cass., sez. un., 24 giugno 2020, n. 12476, in *Giur.comm.*, 2021, II, 70.

Biblioteca di cultura giuridica

diretta da Pietro Curzio

1. Pietro CURZIO (a cura di), *Diritto del lavoro contemporaneo*, 2019.
2. Renato RORDORF, *Magistratura giustizia società*, 2020.
3. Maria ACIERNO, Pietro CURZIO, Alberto GIUSTI (a cura di), *La Cassazione civile*, 2020.
4. Antonio Felice URICCHIO, Gianluca SELICATO (a cura di), *La fiscalità del turismo*, 2020.
5. Luigi CAVALLARO, Roberto Giovanni CONTI, *Diritto verità giustizia. Omaggio a Leonardo Sciascia*, 2021.
6. Leonardo TERRUSI, «*Onde convenne legge per fren porre*». *Dante e il diritto*, 2021.
7. Mattia PERSIANI, *La previdenza complementare*, 2022.
8. Mattia PERSIANI, *Diritto del lavoro. Altri saggi 2004-2021*, 2022.
9. Giorgio COSTANTINO (a cura di), *La riforma della giustizia civile*, 2022.
10. Paolo SPAZIANI, *I processualisti dell'“età aurea”. Romantici, martiri ed eroi della procedura civile*, 2022.
11. Franco GALLO, Antonio Felice URICCHIO (a cura di), *Tassazione dell'economia digitale tra imposta sui servizi digitali, global minimum tax e nuovi modelli di prelievo*, 2022.
12. Daniela BOLOGNINO, Harald BONURA, Angelo CANALE (a cura di), *La responsabilità per danno erariale*, 2022.
13. Giovanni AMOROSO, *Articolo 18 Statuto dei lavoratori. Una storia lunga oltre cinquant'anni*, 2022.
14. Angelina-Maria PERRINO, *Profili tributari del diritto concorsuale*, 2022.

Serie “Breviter et dilucide”

1. Luigi CAVALLARO, *Una sentenza memorabile*, 2020.
2. Pietro CURZIO, *Il palazzo della Cassazione*, 2021.
3. Fabrizio AMENDOLA, *Covid-19 e responsabilità del datore di lavoro*, 2021.
4. Gabriella LUCCIOLI, *Dignità della persona e fine della vita*, 2022.